



COMUNE DI  
SAN PIETRO DI FELETTO

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 11 DEL 28-05-2020**

**Adunanza ORDINARIA di Prima convocazione - Seduta Pubblica**

**OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per gli anni 2020-2021-2022 ed approvazione variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2021-2022;**

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **maggio** alle ore 20:00, a seguito di convocazione del Sindaco, regolarmente consegnata, il Consiglio Comunale si è riunito in adunanza ordinaria di prima convocazione, in modalità di videoconferenza, ai fini di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, e del decreto sindacale n. 6 del 22.5.2020. La pubblicità della seduta è garantita mediante diretta streaming.

Eseguito l'appello, risultano in collegamento audio-video:

<b>Rizzo Maria Assunta</b>	<b>P</b>	<b>Casagrande Loretta</b>	<b>P</b>
<b>Dalto Loris</b>	<b>P</b>	<b>Sartor Luigino</b>	<b>P</b>
<b>Ceschin Fabiana</b>	<b>P</b>	<b>De Carlo Bortolo</b>	<b>P</b>
<b>Botteon Cristiano</b>	<b>P</b>	<b>Mandia Cristina</b>	<b>P</b>
<b>Pompeiano Linda</b>	<b>P</b>	<b>Cesca Giovanni</b>	<b>P</b>
<b>Comuzzi Giorgio</b>	<b>P</b>	<b>Casagrande David</b>	<b>P</b>
<b>Meneghin Claudia</b>	<b>P</b>		

Partecipa alla seduta in collegamento telematico il Segretario comunale, dott.ssa Martina Pol.

La Sig.ra Rizzo Maria Assunta, in qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Ceschin Fabiana

Pompeiano Linda

De Carlo Bortolo

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierno ordine del giorno.

**OGGETTO: Determinazione aliquote IMU per gli anni 2020-2021-2022 ed approvazione variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2021-2022;**

SINDACO. Punto numero 8 dell'ordine del giorno: *“Determinazione aliquote Imu per gli anni 2020–2021–2022 ed approvazione variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020–2021–2022”*. Anche per questo punto dell'ordine del giorno, passo la parola all'Assessore Comuzzi. Prego Assessore.

ASSESSORE COMUZZI GIORGIO. Come ho detto prima al punto numero 7 dell'odg, la legge di bilancio 2020 ha abolito l'IMU e la TASI e le ha unificate, a decorrere dal 1.1.2020, nella nuova IMU. La disciplina della nuova IMU ricalca quella in vigore fino allo scorso anno, fatte salve alcune novità, tra le quali segnalo che:

- non è stata riproposta l'assimilazione ad abitazione dell'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italiano pensionato iscritto all'Aire;
- non è stata prevista alcuna quota a carico degli inquilini, mentre precedentemente la TASI era a carico di questi per il 30%;

Sono invece state confermate:

- l'esclusione dall'applicazione dell'IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale e ad essa assimilati, ad eccezione di quelli classificati in categorie A1-A8-A9 (case di lusso);
- l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina;
- la riduzione al 50% della base imponibile in caso di immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie A/1-A/8-A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- la riduzione dell'imposta in caso di immobili locati a canone concordato.

Inoltre, con il regolamento appena approvato, si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili costretti a risiedere in istituto di ricovero ed è stata confermata l'esenzione per gli immobili concessi in comodato al Comune.

Oltre a questa premessa circa la base imponibile, premetto anche che le aliquote base previste dallo Stato per la nuova IMU, sono sostanzialmente la somma delle aliquote delle due precedenti imposte. Questa impostazione viene confermata anche dal nostro Comune, per cui le aliquote che si propongono in approvazione, altro non sono che la somma delle precedenti aliquote IMU e TASI. Questa decisione è assunta in coerenza con gli obiettivi di programmazione, ma soprattutto con particolare riguardo alla situazione economica derivante dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per questo abbiamo voluto impostare una politica fiscale che non comporti ulteriori aggravii a carico dei cittadini, che pensiamo di aiutare anche con il rinvio dei termini del versamento dell'acconto, cui si provvederà con delibera di Giunta, come previsto nel Regolamento prima approvato. Spiace dover affermare che la necessità di assicurare gli equilibri di bilancio, già messi a rischio dalle conseguenze dell'epidemia, e la circostanza che il nostro Comune ha, negli anni, sempre applicato aliquote IMU e TASI molto contenute, non avvalendosi degli ampi margini di maggiorazione concessi, non consentono ora di poter ipotizzare riduzioni delle aliquote stesse.

Le aliquote e le detrazioni per l'anno 2020 e seguenti, espresse in aliquota “per mille”, come mera somma delle aliquote e delle detrazioni IMU e TASI applicate nell'anno 2019, sono pertanto le seguenti:

- Abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze: esenti
- Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituto (purché non locate) e relative pertinenze: esenti
- Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze: 6,0

- Fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita (purché non locati): 1,2
- Fabbricati strumentali alle attività agricole: 1,0
- Aree fabbricabili: 8,8
- Terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate: esenti
- Altri fabbricati: 8,8
- Detrazione per abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze: 200,00 €

Concludo facendo presente che l'unificazione del gettito comporta anche una variazione di bilancio, essendo state previste a suo tempo sia le entrate per l'IMU che per la TASI, ora riunite nella nuova IMU, a gettito invariato. Sulla proposta di delibera si è espresso favorevolmente il Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario e, con riferimento alla variazione di bilancio, anche il Revisore. Concludo e resto a disposizione per eventuali richieste. Grazie.

SINDACO. Grazie Assessore. Chiedo se ci sono interventi. Non mi sembra di vedere alzate di mano, pertanto pongo in votazione l'argomento numero 8 di questo Consiglio.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), con la quale, allo scopo di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, sono state unificate IMU e TASI nella nuova IMU, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la stessa base imponibile;

**Richiamati** in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della citata legge 27.12.2019, n. 160:

- il comma 738, che ha abolito, a decorrere dal 2020, l'Imposta Unica Comunale - in vigore dal 2014, e composta da IMU, TASI e TARI - ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 739 a 783, con i quali è stata definita l'intera disciplina del nuovo impianto dell'IMU;

**Preso atto** che la disciplina dell'IMU ridisegnata dalla legge di bilancio 2020 ricalca quella in vigore fino allo scorso anno, fatte salve alcune novità; di seguito, le più rilevanti:

- non è stata riproposta la disposizione contenuta nella vecchia disciplina IMU, secondo la quale era considerato adibito ad abitazione principale, fruendo del relativo trattamento di favore, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto all'Aire (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), titolare di pensione nel Paese di residenza, sempre che l'immobile non risultasse locato o concesso in comodato d'uso;
- non è stata prevista alcuna quota a carico degli inquilini, mentre precedentemente la TASI era a carico di questi per il 30%;
- è stata risolta la questione relativa al computo del mese di possesso legata alla precedente formulazione della norma, secondo cui bisognava contare per intero il mese in cui il possesso si era protratto per almeno 15 giorni; è stato ora specificato che il giorno in cui avviene il passaggio è conteggiato in capo all'acquirente e che quest'ultimo è chiamato a pagare l'intera imposta del mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del venditore;
- la scadenza per la presentazione della dichiarazione è stata posta nuovamente al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta (nel 2019 il termine per l'adempimento era stato spostato al 31 dicembre);
- è stata anticipata di un anno, cioè al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (si tratta del 2022 per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno

solare), l'introduzione della deducibilità integrale dal reddito d'impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU dovuta sui beni strumentali;

**Visti** nel dettaglio i commi da 748 a 754 dell'art. 1 della L. 160/2019, che disciplinano le aliquote della nuova IMU, che di fatto assorbono le aliquote dell'abolito tributo per i servizi indivisibili - TASI, definite come di seguito specificato:

- per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota base è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; confermata la detrazione di € 200,00;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota base è pari allo 0,1 per cento e il comune può solo ridurla fino all'azzeramento;
- per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota base è pari allo 0,1 per cento; il comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; per le annualità successive, sono esenti;
- per i terreni agricoli l'aliquota base è pari allo 0,76 per cento e il comune può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato; il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra specificati, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; possono incrementare l'aliquota fino all'1,14% i comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, facoltà di cui il comune di San Pietro di Feletto non si era avvalso;

**Rammentato** che la nuova disciplina dell'IMU prevede sostanzialmente una serie di esenzioni e riduzioni d'imposta che erano già applicate nella disciplina IUC, ed esattamente:

- l'esclusione dall'applicazione dell'IMU per gli immobili destinati ad abitazione principale e ad essa assimilati ad eccezione di quelli classificati in categorie A1-A8-A9;
- l'esenzione dall'applicazione dell'IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 5 della legge 27.12.1977, n. 984;
- la riduzione al 50% della base imponibile in caso di immobili ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie A/1-A/8-A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale;
- la riduzione dell'imposta in caso di immobili locati a canone concordato;

**Visto** il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, approvato in data odierna, in vigore dal 1° gennaio 2020;

**Dato atto** che l'art. 4 di tale regolamento considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili costretti a risiedere in istituto di ricovero, purché non locata, così come consentito dall'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6), della legge di Bilancio 2020, e ciò per non caricare ulteriormente lo stato di possibile disagio in cui può trovarsi questo particolare tipo di Contribuenti;

**Atteso** che le aliquote e le detrazioni IMU e TASI applicate nell'anno 2019 erano le seguenti (espresse in aliquota “per mille”):

<b>Descrizione</b>	<b>Aliquote IMU 2019</b>	<b>Aliquote TASI 2019</b>
Abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze	esenti	esenti
Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituto (purché non locate) e relative pertinenze	esenti	esenti
Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	4,5	1,5
Fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita (purché non locati)	esenti	1,2
Fabbricati strumentali alle attività agricole	esenti	1,0
Aree fabbricabili	7,6	1,2
Terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate	esenti	esenti
Altri fabbricati	7,6	1,2
Abitazione pensionati AIRE e relative pertinenze	esenti	esenti
Detrazione per abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	€ 200,00	nessuna

**Atteso che** l’Ente, in coerenza con i propri obiettivi di programmazione, ma avuto particolare riguardo alla situazione economica derivante dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, intende impostare per l’anno 2020 una politica fiscale che non comporti ulteriori aggravii a carico dei cittadini, prevedendo, per quanto riguarda l’IMU, un quadro impositivo che nel complesso non determini incrementi di gettito (confermando pertanto quanto già previsto in entrata del bilancio di previsione 2020/2022), ed intervenendo altresì sul rinvio dei termini del versamento dell’acconto, cui si provvederà ai sensi dell’art. 7 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU, approvato in data odierna;

**Ritenuto**, in ossequio agli obiettivi poco sopra elencati, di stabilire le aliquote e le detrazioni per l'anno 2020 e seguenti, espresse in aliquota “per mille”, come mera somma delle aliquote e delle detrazioni IMU e TASI applicate nell'anno 2019 e cioè:

<b>Descrizione</b>	<b>Aliquote IMU 2020</b>
Abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze	esenti
Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituto (purché non locate) e relative pertinenze	esenti
Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	6,0
Fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita (purché non locati)	1,2
Fabbricati strumentali alle attività agricole	1,0
Aree fabbricabili	8,8
Terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate	esenti
Altri fabbricati	8,8

Detrazione per abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	€ 200,00
---	----------

**Dato atto** che:

- per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (ad eccezione dei fabbricati strumentali alle attività agricole di categoria D/10, cui viene applicata l'aliquota dell'1,0 per mille), la quota del 7,6 per mille è riservata allo Stato; al comune è attribuito solo il gettito derivante dalla differenza fra l'aliquota e la suddetta quota, nonché per il gettito derivante dall'attività di accertamento svolta dal Comune (art. 1, commi 744 e 753, l. 160/2019);
- dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, diventeranno esenti ai fini IMU (art. 1, comma 751, L. 160/2019);

**Ritenuto** che le aliquote e le detrazioni così individuate siano rispondenti alle scelte di politica tributaria, sociale e territoriale di questo Ente, e comunque adeguate e necessarie a garantire e a mantenere gli equilibri di bilancio e l'erogazione dei servizi indispensabili a favore della cittadinanza;

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 e dell'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, il termine per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote di imposta per i tributi locali è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, hanno comunque efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Preso atto** che l'art. 107 del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'adozione della deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020;

**Visto** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 06.12.2011 n. 201, che prevede che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998 n. 360;

**Preso atto** che l'art. 1 comma 767 della legge 160/20194 dispone l'obbligo di pubblicazione delle aliquote da inserire nel portale del federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2020 secondo il prospetto definito dal comma 757 della medesima norma e la pubblicazione dovrà avvenire entro il 28 ottobre 2020 per garantire l'entrata in vigore dal primo gennaio del corrente anno;

**Considerato** che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU, inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

**Preso atto**, infine, della necessità di apportare al Bilancio di Previsione 2020-2022 apposita variazione al fine di uniformare il gettito inizialmente suddiviso tra IMU e TASI, e più precisamente destinando l'entrata di € 184.000,00 prevista per TASI – cap. 2456 “TASI” cod. 1.01.01.76.001, per € 4.000,00 al capitolo 42 “IMU prima casa ordinaria” cod. 1.01.01.06.001, e per € 180.000,00 al capitolo 43 “IMU altri immobili ordinaria” cod. 01.01.01.06.001, ribadendo che viene mantenuta l'invarianza del gettito;

**Atteso** che, a seguito dell'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 216 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, operata dall'art. 57, comma 2-quater, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, non risulta più necessario trasmettere al Tesoriere i prospetti inerenti le variazioni di bilancio;

**Visto** pertanto il prospetto riportante la variazione di competenza e di cassa allegato sub 1) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e precisato che le risultanze dello stesso sono a zero, trattandosi di variazioni inerenti la medesima tipologia di entrata;

**Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

**Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario – ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Acquisito** il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso, in conformità a quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, come da verbale allegato sub 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

**CON** votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio che dà il seguente esito:

n. 10 voti favorevoli (Rizzo Maria Assunta, Dalto Loris, Ceschin Fabiana, Botteon Cristiano, Pompeiano Linda, Comuzzi Giorgio, Meneghin Claudia, Casagrande Loretta, Sartor Luigino, Cesca Giovanni)

n. 0 voti contrari

n. 3 astenuti (De Carlo Bortolo, Mandia Cristina, Casagrande David)

Consiglieri presenti: n. 13

Consiglieri votanti: n. 10

## **DELIBERA**

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare** le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 e successivi, di seguito indicate in aliquota "per mille":

<b>Descrizione</b>	<b>Aliquote IMU 2020</b>
Abitazioni principali (e assimilate) e relative pertinenze	esenti
Abitazioni di anziani o disabili residenti in istituto (purché non locate) e relative pertinenze	esenti
Abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	6,0
Fabbricati costruiti e destinati dal costruttore alla vendita (purché non locati)	1,2
Fabbricati strumentali alle attività agricole	1,0
Aree fabbricabili	8,8

Terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate	esenti
Altri fabbricati	8,8
Detrazione per abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

3. **di dare atto** che le aliquote e le detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
4. **di apportare** al Bilancio di previsione 2020 – 2021 - 2022 la variazione riportata nell'allegato sub 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. **di dare atto** che:
  - viene mantenuto il rispetto del pareggio finanziario di competenza, nonché gli equilibri di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, e un fondo di cassa finale non negativo;
  - vengono rispettati i vincoli di destinazione delle entrate;
  - deve intendersi conseguentemente modificato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
6. **di inviare** per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. 160/2019.

**INOLTRE**, con votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale-audio che dà il seguente esito:

n. 10 voti favorevoli (Rizzo Maria Assunta, Dalto Loris, Ceschin Fabiana, Botteon Cristiano, Pompeiano Linda, Comuzzi Giorgio, Meneghin Claudia, Casagrande Loretta, Sartor Luigino, Cesca Giovanni)

n. 0 voti contrari

n. 3 astenuti (De Carlo Bortolo, Mandia Cristina, Casagrande David)

Consiglieri presenti: n. 13

Consiglieri votanti: n. 10

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, al fine di consentire l'immediato avvio degli adempimenti conseguenti.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

**Rizzo Maria Assunta**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.*

**Il Segretario Comunale**

**dott.ssa Pol Martina**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.*

**Allegato delibera di variazione del bilancio  
Riferimento proposta delibera del 21-05-2020 n. 14**

UNITA' DI VOTO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto

**SPESE**

<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>		2020	6.337.268,25	0,00	6.337.268,25	6.669.205,02	0,00	6.669.205,02
		2021	5.186.294,00	0,00	5.186.294,00			
		2022	4.948.709,00	0,00	4.948.709,00			

**ENTRATE**

TITOLO	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
Tipologia	101	Imposte, tasse e proventi assimilati	2020	1.507.240,00	0,00	1.507.240,00	1.443.345,61	0,00	1.443.345,61
			2021	1.507.240,00	0,00	1.507.240,00			
			2022	1.507.240,00	0,00	1.507.240,00			
TOTALE TITOLO 1			2020	2.017.423,00	0,00	2.017.423,00	1.953.528,61	0,00	1.953.528,61
			2021	2.017.423,00	0,00	2.017.423,00			
			2022	2.017.423,00	0,00	2.017.423,00			
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>			2020	6.337.268,25	0,00	6.337.268,25	6.755.585,54	0,00	6.755.585,54
			2021	5.186.294,00	0,00	5.186.294,00			
			2022	4.948.709,00	0,00	4.948.709,00			

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

REVISORE UNICO

Verbale n. 13 Data 22.05.2020	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.05.2020 di variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020/2022.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di maggio, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore Unico, ha esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione ricevuta via mail in data odierna e, sentito il Responsabile del Servizio finanziario, redige il presente verbale per esprimere il proprio parere in merito alla variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020/2022, contenuta nella proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.05.2020 ad oggetto: "Determinazione aliquote IMU per gli anni 2020-2021-2022 ed approvazione variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2021-2022.", con la quale si propone, tra l'altro, di apportare al bilancio di previsione una variazione di competenza e di cassa, per adeguare le previsioni di bilancio, che indicavano i tributi IMU e TASI, alle nuove disposizioni normative introdotte dalla L. 160/2019, e pertanto unificandole nell'unico tributo IMU;

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente e di ogni altro elemento utile;

Esaminata la proposta di delibera del Consiglio Comunale, trasmessa dal servizio finanziario, e posta all'ordine del giorno della seduta consiliare del 28.05.2020, da assumere ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, la quale prevede le variazioni di seguito riepilogate:

ANNO 2020

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	184.000,00	
	CA	184.000,00	
Variazioni in diminuzione	CO		184.000,00
	CA		184.000,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		0,00
	CA		0,00
Variazioni in diminuzione	CO	0,00	
	CA	0,00	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	184.000,00	184.000,00
	<b>CA</b>	184.000,00	184.000,00

ANNO 2021

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	184.000,00	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		184.000,00
	CA		
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>CO</b>	184.000,00	184.000,00

**ANNO 2022**

<b>ENTRATA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO	184.000,00	
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		184.000,00
	CA		
<b>SPESA</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
Variazioni in aumento	CO		
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>CO</b>	
		184.000,00	184.000,00

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, rilasciato ai sensi dell'art. 153, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che:

- a) le variazioni di entrata sono assunte nel rispetto dell'attendibilità e della veridicità delle previsioni;

**OSSERVATO**

in relazione alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile, quanto segue:  
si conferma la congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni.

in relazione agli equilibri finanziari:  
viene mantenuto l'equilibrio finanziario.

in relazione alla competenza a deliberare:  
la deliberazione sarà assunta dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;  
la deliberazione sarà altresì assunta nel rispetto dell'art. 175, comma 3, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che:

- "le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: ..(omissis);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Revisore Unico

**ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21.05.2020, relativamente alla variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2020-2021-2022.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Revisore Unico  
dott.ssa Elisabetta Campana